

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14.

**Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Modifica dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. L'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

«Art. 115 - Collocamento a riposo. Trattamento di quiescenza.

1. All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a essi consegnato un attestato di riconoscimento per il servizio prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (INPDAP).

3. Sino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale in attuazione del processo di delega delle funzioni amministrative della Regione agli enti locali e dell'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai dipendenti regionali non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

**Art. 2**

Decorrenza

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dall'art. 1, si applica ai collocamenti a riposo che decorrono da data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 1994

Pupillo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 febbraio 1993, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 febbraio 1993, dove ha acquisito il n. 267 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare in data 11 marzo 1993;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 giugno 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi D'Agrò, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 giugno 1993, n. 5552;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 giugno 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 13 luglio 1993, n. 5210/20203, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo nella Repubblica;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha riesaminato e riapprovato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1994, n. 1781;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 marzo 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 marzo 1994, n. 1069/20203, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'art. 127 della Costituzione con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento per il personale.